



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori AIMI, MALLEGNI, FERRO, FLORIS, TOFFANIN,  
CANGINI, MASINI, GALLIANI e GALLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2019**

Introduzione dell’articolo 612-*ter* del codice penale, concernente il reato di diffusione illecita di immagini di carattere sessuale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende disciplinare, anche alla luce dei recenti e tragici fatti di cronaca, che si susseguono con frequenza preoccupante, il reato legato al cosiddetto *revenge porn* (vendetta porno), espressione usata per indicare la condivisione pubblica di immagini private, realizzate nell'intimità e di carattere sessualmente esplicito, spesso allo scopo di vendicarsi dopo la fine di una relazione. Gli episodi legati alla diffusione di tali immagini o video, senza il consenso della persona interessata, sono notevolmente aumentati negli ultimi anni anche con il *boom* delle tecnologie digitali che consentono di diffondere video via *internet* o attraverso piattaforme di messaggistica istantanea in modo velocissimo e senza alcun tipo di filtro.

Spesso alla diffusione di tali immagini si accompagnano, proprio per vendetta, informazioni dettagliate sulla vittima, al fine di renderla identificabile e per cagionare alla stessa umiliazioni e sofferenze.

In diversi, tragici casi la vittima è arrivata perfino al suicidio a seguito della diffusione delle proprie immagini che la ritraevano in momenti di intimità.

In molti Paesi sono state varate norme specifiche per contrastare tale fenomeno: è il

caso della Germania, del Regno Unito, di molti Stati degli Stati Uniti, del Canada o di Israele. In Italia non è ancora previsto un reato specifico che dunque può essere ricondotto ad altre fattispecie (molestie, *stalking*, estorsione e nei casi più gravi anche l'istigazione al suicidio).

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, propone dunque di individuare chiaramente un nuovo reato, introducendo l'articolo 612-ter del codice penale che prevede, al primo comma, la reclusione da uno a quattro anni e una multa non inferiore a 5.000 euro per chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'espresso consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza. Il secondo comma prevede aggravanti specifiche. Il terzo comma prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi. Nelle ipotesi delle circostanze aggravanti, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*ter.* - (*Diffusione illecita di immagini a carattere sessuale*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa non inferiore a 5.000 euro chiunque distribuisce, divulga, diffonde, pubblicizza, offre o cede, anche a titolo gratuito, con qualsiasi mezzo, senza l'espresso consenso della persona o delle persone interessate, immagini o filmati contenenti rappresentazioni di carattere sessuale, realizzati, acquisiti o trasmessi sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza.

La pena è della reclusione da due a sei anni nei seguenti casi:

1) se la diffusione avviene attraverso la rete *internet* o mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, messaggistica istantanea e multiplatforme digitali o comunque con mezzi idonei a ottenere una massiccia diffusione delle immagini e dei filmati di cui al primo comma;

2) se il fatto è commesso dal coniuge o dall'ex coniuge, dal convivente o dall'ex convivente o da persona che è o è stata legata alla persona offesa da relazione sentimentale;

3) se l'acquisizione delle immagini o dei filmati diffusi è stata realizzata all'insaputa della vittima;

4) se dalle rappresentazioni fotostatiche o audiovisive diffuse emergono elementi idonei ad identificare il soggetto ritratto, ov-

vero se alla diffusione si accompagnano informazioni ad esso relative;

5) se la condotta descritta al primo comma è perpetrata al fine di cagionare alla vittima un danno di qualsivoglia natura, ivi compresa la sola umiliazione o la vessazione morale;

6) se la diffusione di materiale di cui al primo comma cagiona nella persona offesa un grave e perdurante stato d'ansia, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o la modifica delle proprie abitudini di vita.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, la remissione della querela può essere soltanto processuale ».